

***Rapporto annuale sulle
attività del Comitato antifrode
della Banca centrale europea***

dal gennaio 2000 al gennaio 2001

26 gennaio 2001

INDICE

1.	Istituzione e attività del Comitato antifrode della Banca centrale europea	3
2.	Osservazioni del Comitato antifrode della Banca centrale europea	4
3.	Conclusioni	5

BANCA CENTRALE EUROPEA

COMITATO ANTIFRODE

RAPPORTO ANNUALE

I. Istituzione e attività del Comitato antifrode della Banca centrale europea

Il Comitato antifrode (CAF) della Banca centrale europea è stato istituito con la Decisione BCE/1999/5 del 7 ottobre 1999 sulla prevenzione delle frodi¹. Le personalità Erik Nordholt, John L. Murray e Maria Schaumayer sono state nominate membri del Comitato².

Il CAF ha dato inizio alla propria attività nel gennaio 2000 e tra questa data e il gennaio 2001 si è riunito quattro volte. Il CAF ha nominato suo presidente John L. Murray e ha stabilito il proprio regolamento interno.

Visti i compiti attribuiti al CAF con la Decisione BCE/1999/5 del 7 ottobre 1999, le attività svolte nel periodo considerato sono le seguenti³:

- ◆ il CAF ha stabilito dei rapporti con la Direzione Revisione Interna della Banca centrale europea (BCE) e ne ha sorvegliato le attività nel settore della prevenzione e individuazione delle frodi. A questo fine, il Direttore della Revisione Interna ha inviato il programma delle proprie attività sulle quali ha tenuto il CAF regolarmente informato,
- ◆ il CAF ha seguito il processo diretto all'attuazione del Codice di condotta e delle norme sull'*insider trading* (abuso di informazioni privilegiate) della BCE, nonché l'elaborazione del Codice delle spese dei membri del Comitato esecutivo,
- ◆ durante il suo primo anno di esistenza, il Comitato si è organizzato internamente nell'intento sia di integrarsi in seno alla struttura interna di controllo della BCE, sia di sorvegliarne le attività nel campo della prevenzione e individuazione delle frodi,

¹ GU L 291 del 13.11.1999, pag. 36. A questo proposito è stato inserito nel Regolamento della Banca centrale europea il nuovo articolo 9a; si veda GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 32.

² Si veda la Decisione BCE/1999/8 del 16 Novembre 1999 di nomina dei membri del Comitato antifrode della Banca centrale europea, GU L 299 del 20.11.1999, pag. 40.

³ Conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, della Decisione BCE/1999/5, il CAF è responsabile dei rapporti con il Comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1). Tali rapporti sono governati dai principi stabiliti con una decisione della BCE. Tuttavia, l'adozione di tale decisione è ritardata a causa della pendenza della causa (C-11/00 Commissione contro BCE) nella quale la Commissione europea contesta la Decisione BCE/1999/5. Di conseguenza, il CAF non ha ancora stabilito tali rapporti con il Comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

- ♦ il CAF ha constatato con soddisfazione che il Codice di condotta e le norme sull'*insider trading* sono state finalmente portate a termine e verranno pubblicate a breve nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il Codice delle spese dei membri del Comitato esecutivo verranno invece adottate nel prossimo futuro,
- ♦ su indicazione e a nome del CAF, è stata distribuita una circolare a tutti i dipendenti della BCE nell'intento di garantire loro un'adeguata informazione sul ruolo e sulle funzioni del CAF e, in particolare, nell'intento di renderli consapevoli del proprio diritto di informare direttamente il CAF (e/o la Direzione Revisione Interna) di qualunque frode o attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE.

2. Osservazioni del Comitato antifrode della Banca centrale europea

Vista la Decisione BCE/1999/5, le osservazioni del CAF riguardanti il periodo considerato sono le seguenti:

- ♦ non è stata segnalata alcuna questione relativa a frodi o a altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE,
- ♦ non è stata segnalata alcuna questione relativa all'osservanza dei pertinenti standard e/o regole di condotta in vigore all'interno della BCE⁴,
- ♦ non è emerso alcun motivo per effettuare indagini relative a frodi o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE,
- ♦ non si è verificato alcun caso nel quale la direzione della BCE o i suoi organi decisionali abbiano omesso di prendere provvedimenti riguardanti la prevenzione e individuazione delle frodi o riguardanti l'osservanza dei pertinenti standard e/o regole di condotta in vigore all'interno della BCE,
- ♦ in nessuna occasione sono state fornite informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro,
- ♦ nessuna informazione riguardante frodi o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE è stata presentata al CAF da parte di membri del personale della BCE o da parte di altri,

⁴ In relazione a regole simili presenti in vari provvedimenti interni della BCE (per esempio nel Regolamento del personale), si noti che i principi di fondo del Codice di condotta erano già stati fatti propri dalla BCE quando lo stesso Codice di condotta era ancora in preparazione.

- ♦ non è stato presentato nessun reclamo avente ad oggetto un atto o un'omissione che abbiano comportato conseguenze sfavorevoli per la persona interessata e che siano stati compiuti dalla Direzione Revisione Interna nel quadro delle attività di cui alla Decisione BCE/1999/5.

3. Conclusioni

Alla luce dei rapporti e delle informazioni fornite al CAF, quest'ultimo non ha individuato alcun motivo per il quale preoccuparsi del funzionamento della struttura interna di controllo della BCE o delle misure precauzionali adottate dalla BCE nel campo della prevenzione e individuazione di frodi.

Il personale della banca, e in particolare la Direzione Revisione Interna, hanno sempre pienamente cooperato col CAF nell'espletamento dei suoi compiti e messo a sua disposizione tutte le informazioni o la documentazione richieste.

É auspicabile per il CAF che vengano adottate ulteriori procedure interne e di controllo per la prevenzione delle frodi sulla base di standard internazionali. Il Comitato antifrode intende continuare a sottoporre a revisione e a seguire l'attuazione delle regole di condotta e delle altre procedure interne o di controllo alla luce di tali standard e del principio della 'prassi migliore'.

26 gennaio 2001

John L. Murray
Presidente del CAF
[firmato]

Maria Schaumayer
Membro del CAF
[firmato]

Erik Ernst Nordholt
Membro del CAF
[firmato]